

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Art.1 –

È costituita un'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE SHANTI – Ente del Terzo Settore –** ed in forma abbreviata **"SHANTI ETS"**. L'Associazione ha le caratteristiche di Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni. L'assunzione della denominazione sociale di "Ente del Terzo Settore" o "ETS" è condizionata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, userà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 –

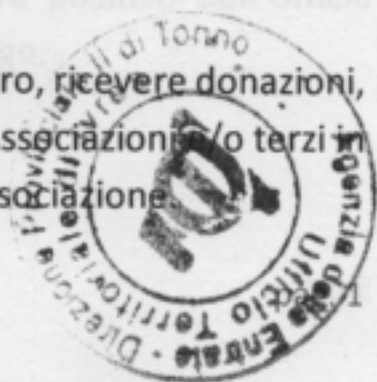
L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità solidaristiche e di utilità sociale di contenuto umanitario. Più specificamente l'Associazione si propone di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, così come individuate **dall'art.5 del d.lgs. n.117/2017 al punto "u" che recita:**

"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;"

Tali attività potranno essere svolte sul territorio nazionale e non, direttamente o tramite il finanziamento di progetti specifici portati avanti da altre organizzazioni.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle azioni di interesse generale, rispettando i criteri ed i limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Per perseguire i suoi fini l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, ricevere donazioni, eredità e legati, contributi pubblici e privati, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere e porre in essere ogni altro servizio utile al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.



L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 3-

L'Associazione ha sede in Borgofranco d'Ivrea (TO)

L'eventuale spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta variazione del presente statuto.

Art. 4-

La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.

Art. 5 -

Il Patrimonio è costituito da:

- Quote associative versate una tantum all'atto dell'ammissione dei soci all'Associazione fissate in euro 25,00
- Beni che diventeranno eventualmente di proprietà dell'Associazione
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite da

- Donazioni
- Dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore
 - Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività con finalità sociali.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio competente ai sensi di D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ASSOCIATI

Art. 6-

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. È espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione alla vita associativa.

I soggetti (persone o enti) che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e versare all'atto dell'ammissione una quota una tantum pari a 25,00€. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve entro 60 gg motivare la deliberazione di rifiuto e comunicarla all'interessato. Questo può entro 30 gg. Dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31.12. di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. I soci avranno il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzarli senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato, previa richiesta scritta al comitato direttivo, ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione entro 30 gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1- La consultazione avverrà in presenza di un membro del consiglio direttivo
- 2- Potrà essere fatta copia in loco dei documenti

La qualità del socio si perde per decesso, recesso od espulsione. L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo interverrà, e, in funzione della gravità del comportamento, applicherà richiamo, diffida o espulsione dall'Associazione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 7-

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo nelle forme stabilite dal D. Lgs.117/2017 e quello preventivo del successivo esercizio; gli stessi devono essere approvati dall'Assemblea degli associati

ogni anno entro il mese di aprile dell'anno successivo. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 gg. precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. Il Consiglio Direttivo evidenzia nei documenti del bilancio consuntivo il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini ricorrenti per il bilancio di esercizio predispone il bilancio sociale per la definitiva approvazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8-

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 7 membri scelti tra gli associati ed eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente, dall'assemblea degli associati. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti senza alcun vincolo sul numero di mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto al Presidente né ai membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo. E' convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale scritto su apposito libro e dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto.
 - Compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
 - Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte
 - Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
 - Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione
 - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione che non siano spettanti all'assemblea.
- Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ASSEMBLEA

- L'Assemblea validamente costituita rappresenta la universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'Ordine del giorno, almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza) a condizione che:
 - Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Elegge il presidente del Consiglio direttivo
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti
- Approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale
- Delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione o lo scioglimento occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL PRESIDENTE

Art.10

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio

ORGANO DI CONTROLLO

Art.11

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art, 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'ar.14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

ORGANO DI REVISIONE

Art.12

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.13

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45,c.1 del Codice del Terzo

Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

NORMA DI RINVIO

Art.14

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

CONTROVERSIE

Art.15

Ogni controversia suscettibile di clausola compromissoria che dovesse insorgere tra im soci o tra alcuni di essi e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 gg.

ENTRATA IN VIGORE

Art.16

Il presente Statuto entrerà in vigore decorso il termine di cui 3 luglio 2017 all'art.104, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A decorrere da tale termine il precedente Statuto (con le clausole ONLUS), incompatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, cessa di avere efficacia.

IL Presidente

Maria Carolina Aimino

Aimino Carol

Il Segretario

Silvana Tos

Silvana Tos